dott. Raffaele Penna

commercialista – revisore legale dei conti

Via Imbruno, 20 Telefono: 0881 555 075 71038 Pietramontecorvino FG Fax: 0881 362 064

e-mail: r.penna@studiopenna.it home: http://www.studiopenna.it

ESTRATTO

sulla raccolta delle norme emanate sul Sisma del 31/10/2002 del c.d. "cratere del Molise" degli articoli e commi che interessano la sospensione degli adempimenti e dei pagamenti fiscali

FONTI:

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana La banca dati del commercialista de "il sole 24 ore spa" Fiscooggi: quotidiano online dell'Agenzia delle Entrate (http://www.fiscooggi.it) Presidenza del Consiglio dei Ministri (www.governo.it)

SOMMARIO

Decreto Legge del 04/11/2002 n. 245 art. 4
Sospensione termini ed adempimenti tributari
Decreto del Presidente del Consiglio del 08/11/2002 – art. 1
Estensione territoriale della dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificati il giorno 31 ottobre 2002 che hanno interessato il territorio della provincia di Campobasso anche al territori della provincia di Foggia. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14/11/2002)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto del 14/11/2002 – art. 1 c. 4
Sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 a favore dei soggetti residenti, alla data del 31 ottobre 2002, in taluni comur della provincia di Campobasso interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18/11/2002)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto del 15/11/2002 – art. 1
Sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 a favore dei soggetti residenti, alla data del 31 ottobre 2002, in alcuni comun della provincia di Campobasso e in un comune della provincia di Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20/11/2002)
Presidenza Consiglio dei Ministri - Ordinanza Ministeriale del 29/11/2002
Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e di Foggia ed altre misure di protezione civile. (Ordinanza n. 3253). (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 286 del 06/12/2002)
DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 2003
Sospensione dei termini relativi agli adempimenti degli obblighi tributari per i soggetti residenti nei territori dei comuni di Provvidenti e Pietra Montecorvino - (G.U. n. 16, 21 gennaio 2003, Serie Generale)
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 febbraio 2003 (Ordinanza n. 3265). Art. 11
Disposizioni urgenti di protezione civile.
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2003. (Ordinanza n. 3279) – art. 8
Presidenza Consiglio dei Ministri - Ordinanza Ministeriale del 18/04/2003 n. 3280 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28/04/2003)
Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della provincia di Foggia. (Ordinanza n. 3280).
Presidenza Consiglio dei Ministri - Ordinanza Ministeriale del 18/04/2003 n. 3282 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2003) art. 18
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3282).
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 2003 (Ordinanza n. 3209). Pubblicato su GU n.126 del 03.06.2003
Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Foggia.
Decreto del Presidente del Consiglio del 03/07/2003 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11/07/2003) – art. 1

Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia.
Presidenza Consiglio dei Ministri - Ordinanza Ministeriale 3300 del 11/07/2003 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21/07/2003). Art. 6
Disposizioni urgenti in materia di protezione civile. (Ordinanza n. 3300)
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 2003 (Ordinanza n. 3308) art. 4. C. 1-2 Gazzetta Ufficiale 13-09-2003, n. 213, Serie Generale
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Pistoia, ed altre disposizioni di protezione civile.
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2003 n. 3315 art. 10 (GU n. 236 del 10-10-2003)
Disposizioni urgenti di protezione civile
Decreto Legge del 24/12/2003 n. 355 Art. 20 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29/12/2003)1
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3344 del 19 marzo 2004 (Gazzetta Ufficiale N. 74 del 29 Marzo 2004)
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3344)1
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 aprile 2004 n. 3347 1
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3347)
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 Maggio 2004 n. 3354 artt. 3-4. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 112 del 14 maggio 2004)
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3354)1
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ordinanza n. 3496 del 17/02/20061
Ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso e Foggia1
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 2006 – n. 3507
Ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso. (Ordinanza n. 3507).
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3559 27 dicembre 2006. art. 11 e 21 1
Disposizioni urgenti di protezione civile1
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2007 n. 3564. art. 3
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3564)1
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 Dicembre 2007
Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel

territorio delle province di Campobasso e Foggia......13

Pag. 3 di 15

e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli even	
Legge del 22 dicembre 2008, n. 201 (Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2008)	14
Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di Sostegno ai setto dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento dell e definizione degli adempimenti tributari per le Regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eve 1997.	ori le opere per il G8 Inti sismici del
Legge del 28/01/2009 n. 2 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28/01/2009 - supplemento	o ordinario) 14
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recan per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-c strategico nazionale.	risi il quadro
strategico nazionale.	

DECRETO LEGGE DEL 04/11/2002 N. 245 ART. 4

SOSPENSIONE TERMINI ED ADEMPIMENTI TRIBUTARI

(N.D.R.: Le sospensioni previste dal presente articolo, in scadenza il 31 marzo 2003, sono prorogate, per la provincia di Campobasso, al 30 giugno 2003. V. ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2003.)

Testo: in vigore dal 31/12/2002

1. Per i soggetti che alle date del 29 e 31 ottobre 2002, nonché' 8 novembre 2002 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché' ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Per i soggetti interessati al servizio militare, si applicano le disposizioni previste all'articolo 138, commi 8, 9 e 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL 08/11/2002 - ART. 1

ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA IN ORDINE AI GRAVI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IL GIORNO 31 OTTOBRE 2002 CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO ANCHE AL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA. (PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N. 267 DEL 14/11/2002)

Stato di emergenza nel territorio di Campobasso e di Foggia (Testo: in vigore dal 29/12/2003)

Ad integrazione della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza anche nel territorio della provincia di Foggia, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO DEL 14/11/2002 – ART. 1 C. 4

SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI DI OBBLIGHI TRIBUTARI AVENTI SCADENZA NEL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2002 AL 31 MARZO 2003 A FAVORE DEI SOGGETTI RESIDENTI, ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE 2002, IN TALUNI COMUNI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NELLA STESSA DATA DEL 31 OTTOBRE 2002. (PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N. 270 DEL 18/11/2002)

Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione di cui al comma 1, sono effettuati entro il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO DEL 15/11/2002 - ART. 1

SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI DI OBBLIGHI TRIBUTARI AVENTI SCADENZA NEL PERIODO DAL 31 OTTOBRE 2002 AL 31 MARZO 2003 A FAVORE DEI SOGGETTI RESIDENTI, ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE 2002, IN ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO E IN UN COMUNE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NELLA STESSA DATA DEL 31 OTTOBRE 2002. (PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N. 272 DEL 20/11/2002)

Sospensione dei termini per gli adempimenti di obblighi tributari aventi scadenza del periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 per i soggetti residenti in alcuni comuni della provincia di Campobasso e in un comune della provincia di Foggia.

Testo: in vigore dal 20/11/2002

- 1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 31 ottobre 2002, avevano la residenza nei territori dei comuni di Bonefro, Ripabottoni, Montelongo, Casacalenda, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Rotello, Ururi e Castelnuovo Monterotaro sono sospesi, dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualita' di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche aventi sede legale o operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.
- 3. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.
- 4. Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione di cui al comma 1, sono effettuati entro il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - ORDINANZA MINISTERIALE DEL 29/11/2002

PRIMI INTERVENTI URGENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AI GRAVI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI CAMPOBASSO E DI FOGGIA ED ALTRE MISURE DI PROTEZIONE CIVILE. (ORDINANZA N. 3253). (PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N. 286 DEL 06/12/2002)

Art. 7 - Sospensione della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali.

DECRETO MINISTERIALE 9 GENNAIO 2003

SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI PER I SOGGETTI RESIDENTI NEI TERRITORI DEI COMUNI DI PROVVIDENTI E PIETRA MONTECORVINO -(G.U. N. 16, 21 GENNAIO 2003, SERIE GENERALE)

Art. 1.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 31 ottobre 2002, avevano la residenza nei territori dei comuni di Provvidenti (Campobasso) e Pietra Montecorvino (Foggia) sono sospesi, dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche aventi sede legale o operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.
- 3. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.
- 4. Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione di cui al comma 1, sono effettuati entro il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 2.

1. Nell'art. 1, comma 1, del proprio decreto del 15 novembre 2002, le parole "Castelnuovo Monterotaro" sono sostituite dalle seguenti: "Casalnuovo Monterotaro". Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 FEBBRAIO 2003 (ORDINANZA N. 3265). ART. 11

DISPOSIZIONI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE.

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile del 16 gennaio 2002, n. 3174, è prorogato al 31 dicembre 2003.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 APRILE 2003. (ORDINANZA N. 3279) – ART. 8

Titolo: Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso.

- 1. Il termine per l'adozione dei piani di cui all'art. 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 245/2002, così come convertito dalla legge di conversione, è prorogato al 30 giugno 2003.
- 2. Le sospensioni previste dall'art. 4 del decreto-legge n. 245/2002, così come convertito dalla legge di conversione, in scadenza il 31 marzo 2003, sono prorogate fino al 30 giugno 2003.
- 3. La sospensione dei termini di cui all'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3253/2002 è prorogata fino al 30 giugno 2003.

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - ORDINANZA MINISTERIALE DEL 18/04/2003 N. 3280 (PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N. 97 DEL 28/04/2003)

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI 24, 25 E 26 GENNAIO 2003, NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA. (ORDINANZA N. 3280).

[omissis: ulteriore sospensione per l'alluvione che ha colpito Casalnuovo Monterotaro nel 2003]

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - ORDINANZA MINISTERIALE DEL 18/04/2003 N. 3282 (PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N. 99 DEL 30/04/2003) ART. 18

DISPOSIZIONI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE. (ORDINANZA N. 3282).

Proroga di termini.

Testo: in vigore dal 30/04/2003

- 1. Sono differiti al 30 giugno 2003 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, già sospesi fino al 31 marzo 2003, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2002, n. 212, con i seguenti decreti del Ministro dell'economia e delle finanze:
- a) decreto 14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa, alla data del 29 ottobre 2002, in taluni comuni della provincia di Catania, interessati direttamente dall'eruzione del vulcano Etna, e da ordinanze sindacali di sgombero;
- b) decreti 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa, alla data del 31 ottobre 2002, in taluni comuni delle province di Campobasso e di Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002;
- c) decreto 5 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa nei comuni, situati nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2002 le cui abitazioni e immobili sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero o che hanno subito danni ai beni mobili e immobili di loro proprietà; la sospensione prevista dal citato decreto 5 dicembre 2002, si applica, a decorrere dal 25 novembre 2002 e fino al 30 giugno 2003, anche a favore dei soggetti che alla stessa data del 25 novembre 2002 avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nei comuni delle regioni indicate nel medesimo decreto nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale o che hanno subito danni superiori a 25.000,00 euro, dichiarati in sede di autocertificazione ai sensi della normativa vigente, contenente l'indicazione sintetica delle voci dei danni.
- 2. Gli adempimenti ed i versamenti non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, sono effettuati entro il 30 settembre 2003.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 MAGGIO 2003 (ORDINANZA N. 3209). PUBBLICATO SU: GU N.126 DEL 03.06.2003

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI PROTEZIONE CIVILE DIRETTE A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AI GRAVI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA.

[norme sulla ricostruzione]

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL 03/07/2003 (PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N. 159 DEL 11/07/2003) – ART. 1

PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA IN ORDINE AI GRAVI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IL GIORNO 31 OTTOBRE 2002 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI CAMPOBASSO E FOGGIA.

art. 1

Proroga stato di emergenza.

Testo: in vigore dal 11/07/2003

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza nel territorio delle provincie di Campobasso e Foggia, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre e dell'8 novembre 2002 citati in premessa, è prorogato fino al 31 marzo 2004.

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - ORDINANZA MINISTERIALE 3300 DEL 11/07/2003 (PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N. 167 DEL 21/07/2003). ART. 6

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE. (ORDINANZA N. 3300).

art. 6

Sospensione termini ex. art. 7 O.P.C.M. 29 novembre 2002.

Testo: in vigore dal 21/07/2003

- 1. Le sospensioni dei termini previste dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, e prorogate dall'art. 8 dell'ordinanza n. 3279 del 10 aprile 2003 sono ulteriormente prorogate fino al 31 marzo 2004. Al relativo onere si provvede a carico dei fondi del Commissario delegato Presidente della regione Molise, che provvede al relativo rimborso agli Enti interessati. La riscossione dei contributi e dei premi avviene con le modalità di cui al comma 2 del medesimo art. 7 dell'ordinanza n. 3253/2002.
- 2. I termini previsti, rispettivamente, dall'art. 1, comma 7 e dall'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279 del 10 aprile 2003, sono ulteriormente prorogati fino al 31 marzo 2004, con oneri a carico dei fondi del Commissario delegato.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 SETTEMBRE 2003 (ORDINANZA N. 3308) ART. 4. C. 1-2. GAZZETTA UFFICIALE 13-09-2003, N. 213, SERIE GENERALE

DISPOSIZIONI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NEL SETTORE DELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PISTOIA, ED ALTRE DISPOSIZIONI DI PROTEZIONE CIVILE.

Art. 4.

- 1. Sono differiti al 31 marzo 2004 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, già sospesi fino al 31 marzo 2003, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2002, n. 212, con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa, alla data del 31 ottobre 2002, in taluni comuni delle province di Campobasso e di Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002, e fino al 30 giugno 2003, dall'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2003.
- 2. Gli adempimenti ed i versamenti non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, sono effettuati dal 1° aprile 2004, mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 OTTOBRE 2003 N. 3315 ART. 10 (GU N. 236 DEL 10-10-2003)

DISPOSIZIONI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE.

Art. 10.

- 1. Sono differiti al 31 marzo 2004 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, gia' sospesi fino al 31 marzo 2003, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa, alla data del 29 ottobre 2002, nei comuni della provincia di Catania, interessati direttamente dall'eruzione del vulcano Etna, e da ordinanze sindacali di sgombero, e fino al 30 giugno 2003, dall'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2003.
- 2. Gli adempimenti ed i versamenti non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, sono effettuati dal 1° aprile 2004, mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa. Gli importi comunque gia' erogati alla data di pubblicazione della presente ordinanza non sono ripetibili. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede a carico delle risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato Presidente della Regione siciliana che provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato. 4. Le modalita' previste dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29 novembre 2002, si applicano anche ai soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei termini previsti dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3145 del 25 luglio 2001, e successivamente differiti fino al termine della scadenza dello stato d'emergenza dall'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002. 5. Nell'allegato 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2003, n. 3311, relativamente alla regione Molise, il duplice riferimento all'importo di "11.000,00" milioni di euro e' sostituito dal seguente: "11.100,00" milioni di euro.

DECRETO LEGGE DEL 24/12/2003 N. 355 ART. 20 (PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N. 300 DEL 29/12/2003)

PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.

art. 20

Proroga e completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici e da altre calamità.

Testo: in vigore dal 28/02/2004

1. I termini di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, del 12 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2003, nonché' il termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi atmosferici nel territorio della provincia di Massa Carrara, sono prorogati al 31 dicembre 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione dei predetti provvedimenti il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo; a tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere rispettivamente dagli anni 2005 e 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Alla ripartizione dei limiti d'impegno si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le regioni interessate. Le norme contenute nel presente comma entrano in vigore il primo gennaio 2004.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3344 DEL 19 MARZO 2004 (GAZZETTA UFFICIALE N. 74 DEL 29 MARZO 2004)

DISPOSIZIONI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE. (ORDINANZA N. 3344).

Art. 5.

- 1. A ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Molise e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore a tutti gli effetti contrattuali, in relazione alla possibilità di rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione con gli istituti di credito e bancari attesi i gravi ed imprevedibili eventi di forza maggiore verificatisi nella medesima regione.
- 2. I termini previsti rispettivamente, dall'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003, n. 3279 e dall'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2003, n. 3300, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005, con oneri a carico del commissario delegato Presidente della regione Molise.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 APRILE 2004 N. 3347

DISPOSIZIONI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE. (ORDINANZA N. 3347).

[art. 4: poteri al sindaco di San Giuliano per la ricostruzione]

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 MAGGIO 2004 N. 3354 ARTT. 3-4. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE ITALIANA N. 112 DEL 14 MAGGIO 2004)

DISPOSIZIONI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE. (ORDINANZA N. 3354)

Art. 3.

- 1. A ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Foggia, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore a tutti gli effetti contrattuali, anche in relazione alla possibilità di rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione con gli istituti di credito e bancari.
- 2. I termini previsti rispettivamente, dall'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003, n. 3279, e dall'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2003, n. 3308, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005, con oneri a carico del commissario delegato presidente della regione Puglia.

Art. 4.

1. Sono differiti al 31 dicembre 2005 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, già sospesi fino al 31 marzo 2003, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2002, n. 212, con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa, alla data del 31 ottobre 2002, in taluni comuni delle province di Campobasso e di Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002, e fino al 31 marzo 2004, dall'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2003, n. 3308.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ORDINANZA N. 3496 DEL 17/02/2006

ULTERIORI MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE DIRETTE A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AI GRAVI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO E FOGGIA.

ART. 1

- 1. Il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari a favore dei soggetti indicati nei decreti del Ministri dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, stabilito al 31 dicembre 2005, dall'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2004, n. 3354, è differito al 31 dicembre 2006.
- 2. I versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma I, i cui termini sono scaduti nel periodo dal 31 ottobre 2002 fino alla data del 31 dicembre 2005, sono effettuati in unica soluzione entro il 28 febbraio 2006, ovvero senza aggravio di sanzioni ed interessi, a decorrere dallo stesso mese, mediante rateizzazione mensile pari, al massimo, ad otto volte il periodo di sospensione. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti sono effettuati entro la medesima data del 28 febbraio 2006. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono abrogate le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354 del 7 maggio 2004.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 APRILE 2006 – N. 3507

ULTERIORI MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE DIRETTE A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AI GRAVI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO. (ORDINANZA N. 3507).

Art. 1.

1. Relativamente alla regione Molise, il comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2006, n. 3496, è così sostituito: «2. I versamenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1, possono essere effettuati da parte dei soggetti interessati senza aggravio di sanzioni ed interessi, a decorrere dal 1° gennaio 2007, mediante rateizzazione mensile pari, al massimo, ad otto volte il periodo di sospensione, oppure entro il 31 gennaio 2007 in un'unica soluzione. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti sono effettuati entro la medesima data. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono abrogate le disposizioni previste dall'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354 del 7 maggio 2004. Gli importi comunque già erogati alla data di pubblicazione della presente ordinanza non sono ripetibili»

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3559 27 DICEMBRE 2006. ART. 11 E 21

DISPOSIZIONI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE.

Art. 11.

1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attivita' ancora in corso di ultimazione finalizzate al definitivo superamento, in regime ordinario, del contesto critico inerente agli eventi alluvionali che nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 hanno colpito il territorio della regione Molise, sono prorogati, fino al 30 settembre 2007, i poteri commissariali conferiti al presidente della regione Molise di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3414 del 18 marzo 2005.

finanze.

Art. 21.

- 1. Considerato che sono in corso gli interventi di carattere straordinario inerenti alla fase della ricostruzione postsismica dei comuni delle regioni Molise e Puglia colpite dagli eventi sismici del 2002, i termini previsti rispettivamente dall'art. 9, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002 e dall'art. 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003, n. 3279, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.
- 2. Ai datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei comuni indicati all'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3496 del 17 febbraio 2006 e successive modificazioni, e' concessa per il periodo contributivo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti.
- 3. La riscossione dei contributi e premi non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 2 avverrà mediante 12 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2008.
- 4. Il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari a favore dei soggetti indicati nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, stabilito al 31 dicembre 2006, dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2006, n. 3496, è differito al 31 dicembre 2007.
- 5. I versamenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 4, possono essere effettuati da parte dei soggetti interessati senza aggravio di sanzioni ed interessi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, mediante rateizzazione mensile pari, al massimo, ad otto volte il periodo di sospensione, oppure entro il 31 gennaio 2008 in un'unica soluzione. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti sono effettuati entro la medesima data.
- 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie assegnate alle regioni Molise e Puglia per fronteggiare gli eventi sismici del 2002, con le modalità e le procedure previste dall'ordinanza di protezione civile n. 3496 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 FEBBRAIO 2007 N. 3564. ART. 3

DISPOSIZIONI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE. (ORDINANZA N. 3564)

Art. 3.

- 1. I commi 2 e 3 dell'art. 21 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3559 del 27 dicembre 2006 sono così' sostituiti: «2. Il termine del 31 dicembre 2006 previsto dall'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3496 del 2006, così come modificata ed integrata dall'ordinanza di protezione civile n. 3507 del 2006 è differito al 31 dicembre 2007.3. La riscossione dei contributi e premi non corrisposta per effetto della sospensione di cui al comma 2 avverrà mediante 24 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2008».
- 2. Nell'ambito delle sospensioni contributive di cui all'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3496 del 2006 sono ricompresi anche i lavoratori autonomi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 DICEMBRE 2007

PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA IN ORDINE AI GRAVI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IL GIORNO 31 OTTOBRE 2002 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI CAMPOBASSO E FOGGIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 GENNAIO 2008 N. 3642 ART. 12 (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE ITALIANA N. 21 DEL 25 GENNAIO 2008)

DISPOSIZIONI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE. (ORDINANZA N. 3642)

Art. 12.

- 1. I termini previsti dall'art. 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003, n. 3279, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.
- 2. Ai commi 3 e 5 dell'art. 21 dell'ordinanza di protezione civile n. 3559 del 27 dicembre 2006 le parole «gennaio 2008» sono sostituite con le parole «gennaio 2009».

DECRETO LEGGE DEL 23 OTTOBRE 2008, N. 162 ART. 3 C. 2 (GAZZETTA UFFICIALE N. 249 DEL 23 OTTOBRE 2008)

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE, DI SOSTEGNO AI SETTORI DELL'AUTOTRASPORTO, DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA PROFESSIONALE, NONCHÉ DI FINANZIAMENTO DELLE OPERE PER IL G8 E DEFINIZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI PER LE REGIONI MARCHE ED UMBRIA, COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 1997.

Articolo 3 - Interventi in materia di protezione civile

2. Al fine di effettuare la definizione della propria posizione ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 103, i soggetti interessati corrispondono l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni ivi indicate, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da gennaio 2009. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 45 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 in termini di sola cassa.

LEGGE DEL 22 DICEMBRE 2008, N. 201 (GAZZETTA UFFICIALE N. 298 DEL 22 DICEMBRE 2008)

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2008, N. 162, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE, DI SOSTEGNO AI SETTORI DELL'AUTOTRASPORTO, DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA PROFESSIONALE, NONCHÉ DI FINANZIAMENTO DELLE OPERE PER IL G8 E DEFINIZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI PER LE REGIONI MARCHE ED UMBRIA, COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 1997.

al comma 2: al primo periodo, le parole: "gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "giugno 2009"

LEGGE DEL 28/01/2009 N. 2 (PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N. 22 DEL 28/01/2009 - SUPPLEMENTO ORDINARIO)

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, RECANTE MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE.

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «12 dicembre 1997, n. 446» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 1997, n.446», le parole: «dell'articolo 11, comma» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11, commi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «legislativo n. 446 del 1997»; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «4-bis. Le disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, si applicano altresì per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003. A tal fine è autorizzata la spesa di 59,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 32 milioni di euro per l'anno 2010, di 7 milioni di euro per l'anno 2011 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019. Le risorse di cui al periodo precedente sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 59,4 milioni di euro per l'anno 2009, a 32 milioni di euro per l'anno 2010, a 7 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 178,2 milioni di euro per l'anno 2009, 64 milioni di euro per l'anno 2010, 7 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019.